



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (PLASTICA E METALLI) IDENTIFICATI CON EER 15.01.06 PRODOTTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO SERVITO DAL ASM MOLFETTA IN CONVENZIONE COREPLA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO.**

**CPV 90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi.**

### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che ASM MOLFETTA vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra ASM MOLFETTA nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che ASM, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.

**Il presente accordo quadro ha durata di 12 MESI con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.**

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale ASM potrà affidare i singoli servizi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti a base di gara.

Il contratto di accordo quadro sarà automaticamente risolto se l'importo dovesse esaurirsi prima dei 12 mesi.

### **Art. 3**

#### **Valore massimo stimato dell'accordo quadro**

L'importo massimo presunto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 214.900,00 (IVA esclusa), di cui € 6.447,00 (euro seimilaquattrocentoquarantasette,00) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo presunto a base di gara dell'accordo quadro comprende il costo della manodopera stimato in presunti € 90.000,00/anno, non soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

Tale costo è stato determinato sulla base delle tabelle retributive minime previste dal CCNL Servizi Ambientali, comprensivo di tutti gli oneri contributivi, previdenziali e accessori obbligatori per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Prezzo a tonnellata € 100,00 (euro cento/00) di cui € 2,98 (euro due/98) per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

Sul costo a tonnellata sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.

### **Art. 4**

#### **Oggetto del servizio**

Il presente capitolato disciplina il servizio di conferimento, selezione e separazione della frazione estranea dei rifiuti da imballaggi in materiali misti (plastica e metalli) identificati con EER 15.01.06 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del territorio servito da ASM MOLFETTA.

Il quantitativo annuo presunto dei rifiuti da imballaggi in materiali misti (plastica e metalli) identificati con EER 15.01.06 è di circa 2.160 ton. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore deve garantire la ricezione e il trattamento di tutta la quantità prodotta dei rifiuti, in tutti i periodi dell'anno. Gli imballaggi di cui trattasi sono oggetto di convenzione, secondo i relativi accordi ANCI-CONAI, tra ASM MOLFETTA (in virtù della delega tra il Comune di Molfetta e la municipalizzata) ed il Consorzio Corepla; pertanto ASM MOLFETTA è titolare del contributo derivante dalla raccolta dei rifiuti oggetto del conferimento (EER 15.01.06)

Sulla base dello storico e del monitoraggio dati degli ultimi 12 mesi la percentuale di impurità, e quindi di frazione estranea della raccolta differenziata urbana degli imballaggi misti è del 14.50%

Gli impianti di conferimento devono essere in possesso di specifica autorizzazione per i servizi richiesti relativa ai rifiuti EER 15.01.06 con titolo abilitativo per l'esercizio di attività di recupero e trattamento dei rifiuti in oggetto e convenzione con i consorzi di filiera CONAI, possesso di accreditamento COREVE, COREPLA E CORIPET e dovrà essere ubicata ad una distanza massima di 50 Km dalla sede operativa di ASM MOLFETTA. A tal fine farà fede la distanza misurata tramite il sito <https://www.viamichelin.it> considerando il percorso di lunghezza più breve senza pagamento di pedaggi.

Salvo che per motivi di forza maggiore, non sarà possibile l'utilizzo di impianto diverso da quello indicato se non previa accettazione da parte della Stazione Appaltante e in assoluta mancanza di oneri aggiuntivi. In caso di destinazione diversa da quella indicata dopo l'aggiudicazione, l'appaltatore sarà tenuto al rimborso delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante nel caso in cui l'impianto subentrante fosse più lontano da quello iniziale, nella misura che di volta in

volta sarà determinata sulla base della distanza e dei costi sostenuti per il viaggio; per calcolare i chilometri di distanza ulteriore verrà preso a riferimento il sito: <https://www.viamichelin.it>.

### **Art. 5**

#### **Procedura di gara**

La procedura di affidamento è svolta mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs 36/2023, attraverso la piattaforma MePA di Consip S.p.A., ed è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 36/2023. Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse e che al momento del lancio della RDO sul MEPA risulteranno iscritti alla seguente categoria merceologica " *Servizi di gestione rifiuti*" del Bando Servizi".

### **Art. 6**

#### **Modalità di espletamento del servizio**

Il conferimento dei materiali avverrà da parte di ASM MOLFETTA con mezzi propri o convenzionati a propria cura e spese presso il luogo di consegna indicato dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante dietro motivata richiesta dell'appaltatore

Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici, autocompattatori e/o con mezzi idonei a tale trasporto.

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere garantito tutti i giorni feriali inclusi il sabato. Il tempo di attesa per lo scarico non dovrà essere superiore a 30 minuti.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto - FIR) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento, timbrato e firmato per accettazione dall'impianto e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso a ASM MOLFETTA contestualmente al rilascio del FIR (copia trasportatore).

L'aggiudicatario dovrà garantire la presa in carico dei materiali e la relativa selezione e valorizzazione secondo legge. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

L'Appaltatore deve eseguire sul rifiuto EER 15.01.06 conferito, il servizio di separazione della frazione estranea e la selezione degli imballaggi in plastica e dei metalli per inviarli ai consorzi COREPLA, al fine di garantire a ASM MOLFETTA il riconoscimento dei corrispettivi previsti dalle Convenzioni Locali.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non saranno addebitati alla stazione appaltante e alcun diritto e/o compenso sarà corrisposto alla ditta appaltatrice

### **Art. 7**

#### **Carattere di servizio pubblico dell'appalto**

I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 178 del D. Lvo 152/2016 e s.m.i. Pertanto in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 s.m.i. per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali attivando le indifferibili procedure.

### **Art. 8**

#### **Personale dell'Appaltatore**

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto, comunicando a ASM MOLFETTA, prima dell'inizio del servizio, i dati anagrafici degli stessi, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito. Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto: - ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; - ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; - a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi). Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative. I relativi controlli potranno essere fatti da ASM MOLFETTA in ogni momento. L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

### **Art. 9**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile: a. del perfetto svolgimento delle prestazioni, della disciplina e dell'operato del proprio personale; b. civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore è tenuto a: a) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge; b) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, alla salute pubblica e all'ambiente; c) stipulare, a proprie spese, una o più idonee polizze assicurative, da presentare a ASM MOLFETTA prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione.

### **Art. 10**

#### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

### **Art. 11**

#### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 12**

#### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

### **Art. 13**

#### **La sospensione dell'esecuzione del contratto.**

##### **Il verbale di sospensione**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 e dell'allegato II.14 del codice dei contratti.

### **Art. 14**

#### **La verifica di conformità**

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

### **Art. 15**

#### **Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate

al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Di seguito si dettagliano a titolo indicativo e non esaustivo le principali penalità applicabili:

- **Interruzione nell'espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante per ogni giornata lavorativa 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**
- **Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mezzo posta elettronica (per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo) 1.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale**

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

### **Art. 16**

#### ***Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi***

Nelle ipotesi successivamente elencate, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

### **Art. 17** **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

### **Art. 18** **Pagamento delle fatture**

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'emissione della fattura elettronica con allegato l'elenco pesi e formulari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento del servizio. Si precisa che l'aggiudicatario è tenuta ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il riferimento di contratto ed il codice identificativo gara (CIG). Si preavverte sin d'ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali ASM S.r.l. non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a 90 giorni tramite bonifico bancario data originale fattura fine mese tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Resta inteso che ASM S.r.l. applicherà lo split payment (scissione dei pagamenti ex art. 17ter del DPR 633/1972) come da disposizioni di legge. In caso di ritardata consegna del 4° esemplare originale anche di un solo formulario relativo a ciascuna fattura, la fattura medesima non potrà quindi essere pagata prima dei sessanta giorni dalla consegna del medesimo. ASM S.r.l., al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempimenti nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli

obblighi contrattuali. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di verifica positiva della correttezza contributiva a mezzo DURC e di regolarità fiscale ex articolo 48 bis D.P.R. 602/1973 s.m.i. In caso di contestazioni, ASM S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto fino all'accettazione bilaterale di un accordo.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

### **Art. 19**

#### ***Revisione prezzi del servizio ed equilibrio contrattuale***

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al codice dei contratti.

In conformità all'art. 59, co. 5 bis del codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, è fatta salva la facoltà sia per l'impresa che per la stazione appaltante di non procedere alla stipula.

Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

### **Art. 20**

#### ***Proroga tecnica e quinto d'obbligo***

È consentita la proroga tecnica di cui all'art. 120, co. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 21**

#### ***Garanzia definitiva***

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 ovvero pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

#### **Art. 22**

##### ***Spese contrattuali***

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Art. 23**

##### ***Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi.***

##### ***Cessione dei crediti. Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 24**

##### ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno devolute al giudice ordinario. Competente è il Tribunale di Trani.

#### **Art. 25**

##### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Gli obblighi di condotta previsti Codice di comportamento, approvato con MOG231\_SIST.DIS.02 del 30/01/2024, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa dell'appalto

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori affidataria

dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Disponibile su [https://www.asmmolfetta.it/public/allegati/97\\_ASM%20MOLFETTA\\_DOC.%205\\_MOG.231\\_SISTEM\\_A%20DISCIPLINARE\\_REV.2.pdf](https://www.asmmolfetta.it/public/allegati/97_ASM%20MOLFETTA_DOC.%205_MOG.231_SISTEM_A%20DISCIPLINARE_REV.2.pdf)

#### **Art. 26**

##### ***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e alla materia oggetto del presente affidamento.

## Art. 27 Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è ASM MOLFETTA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [asmmolfetta@initpec.it](mailto:asmmolfetta@initpec.it) tel. 0803387574, mail [info@asmmolfetta.it](mailto:info@asmmolfetta.it), fax 0803385717;
- b) il Responsabile della protezione dei dati – *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è l'Avv. Isabella Ricciardi, contattabile all'indirizzo PEC: [i.ricciardi@code4com.it](mailto:i.ricciardi@code4com.it)
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ASM MOLFETTA implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Molfetta, lì 11 febbraio 2026

**F.TO: IL RUP ASM SRL**  
**Ing. Biagio Mininni**

